

# STATUTO

dell'Associazione DADA MAISHA O.n.l.u.s. – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (D. Lgs. N. 460/97)

## TITOLO I

### *Denominazione – Profilo istituzionale - Sede – Durata*

#### *Art. 1. Denominazione*

Con il presente atto è costituita, l'Associazione denominata "Associazione DADA MAISHA O.n.l.u.s." (D.Lgs. 460/97).

L'Associazione si costituisce in forma di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.n.l.u.s.), ai sensi dell'art. 10 D.L.vo 04/12/97 n. 460.

#### *Art. 2. Profilo istituzionale*

DADA MAISHA persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

DADA MAISHA non può svolgere attività diverse da quelle previste dal presente Statuto all'art. 5 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, accessorie o strumentali, in quanto integrative delle attività statutarie istituzionali, ritenute utili per il conseguimento dello scopo associativo.

DADA MAISHA non distribuisce né mai distribuirà, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.n.l.u.s. che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

DADA MAISHA si obbliga ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

DADA MAISHA si obbliga a devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DADA MAISHA redige il bilancio o rendiconto annuale.

DADA MAISHA adotta la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporalità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

DADA MAISHA ha l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "O.n.l.u.s.".

DADA MAISHA è apartitica.

#### Art. 3. *Sede*

La sede legale dell'Associazione è posta in Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona), via della Torre 2-B.

La sede amministrativa ed operativa dell'Associazione è posta in Brugherio(Milano), via Gran Sasso n°19

#### Art. 4. *Durata*

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2099.

L'Assemblea straordinaria potrà dichiararne lo scioglimento prima di tale termine.

## TITOLO II

### *Scopo*

#### Art. 5. *Scopo*

Scopo dell'Associazione è quello di fare beneficenza e di prestare assistenza sociale e socio-sanitaria a popolazioni bisognose, in particolare a quelle residenti nell'Africa centro-meridionale.

A tal fine DADA MAISHA porrà in essere una serie di iniziative quali:

- collaborare con enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, aventi simile o medesimo fine;
- individuare casi che richiedono soluzioni urgenti, sviluppare progetti, avviare e perfezionare pratiche necessarie per ottenere finanziamenti presso Istituti nazionali ed internazionali, idonei a realizzare gli interventi necessari;
- raccogliere fondi e materiali dal pubblico in occasione di incontri e dibattiti presso circoli culturali e parrocchie;
- promuovere servizio ed attività di volontariato da parte di persone disposte a prestare la loro collaborazione "sul campo";
- organizzare visite di lavoro dei soci nelle zone d'intervento, in modo da favorire la conoscenza delle problematiche esistenti, una partecipazione reale significativamente più numerosa e momenti di verifica reale sui progetti realizzati o in corso d'opera;
- promuovere ogni altra attività utile a far conoscere ed apprezzare concretamente l'Associazione.

## TITOLO III

### *Soci – Diritto di voto – Quote di associazione*

#### Art. 6. *Associati*

Sono ammessi a far parte dell'Associazione in qualità di associati, previo approvazione del Consiglio Direttivo, le persone fisiche o giuridiche e altre associazioni che intendono collaborare allo scopo di DADA MAISHA.

La richiesta di adesione all'Associazione è esaminata dal Consiglio Direttivo, che delibera in merito a maggioranza assoluta.

Le modalità con le quali si entra a farne parte sono fissate dal regolamento annesso a questo atto.

Gli associati si distinguono in: fondatori, onorari, sostenitori.

Sono fondatori quelli che sottoscrivono l'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono onorari gli eletti dall'Assemblea, a maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto, per particolari benemeritenze acquisite nei confronti dell'Associazione.

Sono sostenitori gli associati che versano un multiplo della quota annua di associazione.

Sono inoltre previste altre forme di adesione ideale di soggetti non associati che non intendono impegnarsi formalmente con l'Associazione ma tenersi in contatto con essa e che sono:

- Amici Juniores,
- Amici Aggregati.

Il ritiro di un associato dall'Associazione avviene:

- su richiesta scritta inviata al Consiglio Direttivo;
- per espulsione;
- per decesso di persona singola;
- quando non è in regola con gli adempimenti previsti da questo statuto o dal regolamento annesso.

Il venir meno – a qualsiasi titolo – dello status di associato non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né sul valore delle quote versate all'Associazione stessa, sia da parte del socio che di eventuali eredi.

Il conferimento di eventuali prestazioni d'opera da parte degli associati avviene a titolo gratuito.

#### *Art. 7. Diritto di voto*

Ogni associato ha diritto ad esprimere un voto.

#### *Art. 8. Quote di associazione*

La quota di associazione viene corrisposta annualmente dai singoli associati ed è indicata nel Regolamento. Essa è determinata annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, tenuto conto del rendiconto economico.

La quota degli Associati sostenitori è indicata nel Regolamento.

L'eventuale contributo degli Amici Juniores e degli Amici Aggregati è indicato nel Regolamento.

## TITOLO IV *Regolamento*

#### *Art. 9. Regolamento*

La vita dell'Associazione è retta da un regolamento approvato dall'Assemblea generale.

## TITOLO V

### *Organi sociali:*

### *Assemblea degli Associati – Consiglio Direttivo – Presidente e Vicepresidente Segretario-tesoriere*

#### Art. 10. *Organi Sociali.*

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vicepresidente;
- il Segretario-tesoriere.

#### Art. 11. *Assemblea*

L'Assemblea degli Associati è costituita dagli associati iscritti a libro-soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote sociali e di versamenti aggiuntivi eventualmente richiesti dalla normativa vigente.

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, spetta al presidente del Consiglio Direttivo che la dovrà fare per iscritto a mezzo lettera, oppure con e-mail oppure mediante avviso esposto presso la sede legale dell'Associazione sempre con un anticipo di almeno quindici giorni rispetto alla data fissata per la riunione di prima convocazione e dovrà contenere l'indicazione del giorno, luogo ed ora sia di prima che di seconda convocazione, l'elenco delle materie da trattare ed ogni altra comunicazione ritenuta utile. In caso di necessità il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

L'Assemblea è presieduta da un associato indicato dalla maggioranza semplice dei partecipanti o, in difetto, dal Presidente del Consiglio Direttivo.

È ammessa delega scritta di un associato ad altro associato che partecipa all'Assemblea come suo rappresentante. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe. Le persone giuridiche ed i gruppi sono rappresentate in assemblea da soci mandatari. Delega o mandato devono essere notificati al presidente dell'Assemblea per la convalida.

L'Assemblea ordinaria elegge il Consiglio Direttivo esprimendo fra questi la preferenza per la carica di Presidente del Consiglio Direttivo, il quale eletto ricopre anche la carica di Presidente dell'Associazione e di legale rappresentante della medesima.

L'Assemblea ordinaria si convoca una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per:

- approvare il bilancio preventivo e il resoconto consuntivo;
- nominare le cariche sociali scadute;
- modificare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare i soci onorari;
- deliberare eventuali espulsioni degli Associati;
- deliberare sugli altri oggetti attinenti la gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente atto e su ogni altro argomento ritenuto di interesse e sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo, dal Presidente o da almeno un decimo degli associati. In quest'ultima ipotesi, gli associati richiedenti dovranno chiedere al Consiglio Direttivo,

almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, di inserire all'ordine del giorno l'argomento dal trattarsi.

L'Assemblea ordinaria raggiunge il numero legale:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno del numero dei soci aventi diritto al voto.

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera comunque a maggioranza relativa dei soci ivi rappresentati.

Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea straordinaria si convoca per:

- modificare lo statuto e il regolamento;

- deliberare lo scioglimento dell'Associazione,

nonché a seguito di richiesta scritta di un terzo degli associati effettivi. In quest'ultima ipotesi il Presidente dovrà convocare l'assemblea entro 30 giorni.

L'assemblea straordinaria raggiunge il numero legale:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti del numero degli associati.

- in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno del numero degli associati.

L'assemblea straordinaria delibera comunque a maggioranza di due terzi del numero degli associati ivi rappresentati.

Per la validità delle assemblee che deliberano su modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

Per la validità delle assemblee che deliberano sull'espulsione di un associato è necessaria sempre, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati.

Per la validità delle assemblee che deliberano sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati e non già dei soli partecipanti all'assemblea.

In seconda convocazione le assemblee sia ordinarie che straordinarie saranno chiamate anche nello stesso giorno purché in orario diverso da quello stabilito per la prima convocazione.

Gli Amici Juniores e gli Amici Aggregati possono presenziare all'assemblea ordinaria ed a quella straordinaria ma non possono votare.

Di ogni seduta sarà redatto un verbale.

Ogni associato ha diritto di consultare i verbali e di estrarne copia.

#### *Art. 12. Consiglio Direttivo*

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 (cinque) associati effettivi.

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione che non siano di competenza, per statuto, dell'Assemblea.

Il Consiglio opera per realizzare gli scopi dell'Associazione e rende conto del suo operato all'Assemblea.

Il Consiglio è eletto dall'Assemblea fra gli associati in regola con gli adempimenti statutari. Tutti gli associati sono eleggibili e rieleggibili.

Il Consiglio dura in carica tre esercizi e delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Si riunisce validamente con la presenza del Presidente o, in caso di impedimento, del Vice presidente e di almeno la metà dei Consiglieri e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Vicepresidente e nomina un Segretario-tesoriere scegliendolo fra gli associati.

Il Consiglio può delegare ad uno o più associati alcune specifiche mansioni.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno nonché su richiesta di almeno tre consiglieri, con comunicazione idonea che dovrà pervenire ai componenti anche con mezzi informatici o telematici almeno il giorno precedente quello di convocazione.

#### *Art. 13. Presidente*

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ed è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte a terzi e in via legale.

Presiede sia il Consiglio Direttivo.

#### *Art. 14. Segretario-tesoriere*

Il Segretario-tesoriere, immediatamente dopo la nomina, partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo, redige e cura la tenuta dei libri sociali, costituiti almeno dal libro degli Associati, dal libro dei verbali del Consiglio Direttivo e dai libri contabili.

Il Segretario Tesoriere mantiene i contatti con gli Associati eventualmente anche con l'invio di comunicazioni informative; ad esso spettano anche la cura e la evasione di ogni adempimento burocratico-amministrativo in ordine al funzionamento stesso dell'Associazione.

Il Segretario-Tesoriere provvede inoltre alla redazione del rendiconto annuale secondo criteri di prudenza, di trasparenza e di oculatezza e nel rispetto dei principi contabili previsti dalla legge per le O.N.L.U.S..

Il Segretario-tesoriere resta in carica per tre anni ed è immediatamente rinominabile.

#### *Art. 15. Gratuità delle cariche*

Tutte le cariche associative sono svolte gratuitamente.

## TITOLO VI

### *Patrimonio – Entrate - Bilancio*

#### *Art. 16. Patrimonio, entrate, bilancio*

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili e immobili comunque acquisiti dall'Associazione;
- b) somme accantonate per qualunque scopo sino a quando non siano erogate.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) contributi e sovvenzioni provenienti dallo stato, da entri pubblici e privati;
- b) rendite del patrimonio;
- c) contributi volontari, oblazioni e lasciti che comunque pervengano all'Associazione;
- d) quote associative.

Salvo quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge, per la costituzione di fondi di riserva ordinaria e salvo le eventuali istituzioni a giudizio del Consiglio Direttivo di uno o più fondi di riserva straordinaria, l'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, accessorie o strumentali, ritenute utili per conseguimento delle scopo associativo.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

L'avanzo di gestione può essere investito in beni immobili o mobili occorrenti per lo svolgimento delle attività e il raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

L'esercizio finanziario si conforma con l'anno solare.

Entro due mesi dall'inizio di ciascun anno il Presidente, in collaborazione con il Tesoriere, predispone e sottopone al Consiglio Direttivo il bilancio preventivo annuale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati in occasione della prima convocazione utile.

In occasione della prima convocazione utile successiva alla chiusura dell'esercizio il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea il conto consuntivo, con conto economico redatto dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio Direttivo, corredato dalle relazioni del Consiglio Direttivo per la verifica dell'attività.

#### *Art. 17. Recesso dell'associato*

La dichiarazione di recesso, nei casi in cui è ammesso dalla legge e dal presente atto costitutivo deve essere comunicata con raccomandata a.r. agli amministratori e deve essere annotata nel libro degli associati a cura degli amministratori.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale per almeno due esercizi sociali equivale a recesso e retroagisce al primo gennaio dell'esercizio per cui il pagamento non è avvenuto.

#### *Art. 18. Esclusione dell'associato.*

La proposta motivata di esclusione deve pervenire all'Associato almeno trenta giorni prima di quello previsto dall'assemblea chiamata a deliberare.

L'esclusione, in casi previsti dalla legge per gravi violazioni dello statuto sociale, deve essere deliberata dall'assemblea degli Associati, con le maggioranze previste dall'art 12 e deve essere comunicata all'Associato a mezzo di lettera raccomandata a.r.

Contro la deliberazione di esclusione l'Associato può ricorrere esclusivamente al Collegio arbitrale previsto dall'art. 21 entro il termine di decadenza di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il collegio arbitrale può sospendere l'esecuzione della deliberazione.

L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro degli Associati, da effettuarsi a cura del segretario-tesoriere.

#### *Art. 19. Modifiche dei patti associativi*

Le proposte di modifica del presente Statuto dovranno essere formulate da almeno un quinto degli Associati non morosi con i versamenti e saranno portate a conoscenza degli altri Associati almeno un mese prima dell'Assemblea degli Associati in cui verranno prese in esame per l'eventuale approvazione.

## TITOLO VII

### *Scioglimento e Liquidazione*

#### *Art. 20. Scioglimento e Liquidazione*

L'Associazione potrà essere liquidata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli Associati che nominerà il liquidatore e stabilirà la destinazione del patrimonio. L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. La proposta di scioglimento dovrà essere formulata da almeno un quinto degli iscritti con le stesse modalità previste dall'art. 12.

#### *Art. 21. Clausola arbitrale*

Qualsiasi controversia tra l'Associazione e gli Associati o tra questi ultimi sull'interpretazione, annullamento, adempimento del presente Statuto o risarcimento danni, sul recesso o l'esclusione dell'Associato, sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione sarà sottoposta in via esclusiva ad un collegio arbitrale amichevole compositore, costituito da tre arbitri. Gli arbitri saranno nominati secondo la procedura prevista dall'art. 810 c.p.c..

Il terzo arbitro, con funzione di Presidente, sarà nominato dai primi due.

In difetto di nomina di uno o più arbitri, vi provvederà, su richiesta della parte più diligente, il Presidente del Tribunale ove ha sede l'Associazione.

L'arbitrato sarà irrituale e la determinazione del collegio arbitrale, secondo equità, vincolerà le parti come se fosse loro diretto accordo transattivo.

Il collegio arbitrale, che avrà sede nella città in cui ha sede l'Associazione, non sarà tenuto all'osservanza di alcuna norma di procedura, nel rispetto del principio del contraddittorio; il



collegio arbitrale dovrà pronunciare la propria determinazione nel termine di sei mesi dall'accettazione della nomina o dall'ultima accettazione se le stesse non fossero avvenute contemporaneamente.

Nel caso di pluralità di parti ciascuna parte nominerà il proprio arbitro; gli arbitri così nominati nomineranno il Presidente del collegio e tanti arbitri quanti saranno necessari per costituire un collegio composto da un numero dispari di componenti.

I soggetti costituenti un'unica parte ed un unico centro sostanziale di interessi dovranno nominare un unico arbitro al fine della costituzione del collegio arbitrale; a tal fine i medesimi nomineranno un proprio rappresentante, cui conferiranno il più ampio potere di rappresentanza, sostanziale, processuale e di nomina del proprio arbitro, ed eleggeranno domicilio presso la sua residenza; al medesimo pertanto dovranno essere notificati gli eventuali atti.

Per quanto non disposto dal presente articolo si applicheranno, ove compatibili, le norme previste dagli art. 810 e segg. c.p.c..

Per qualsiasi controversia non compromettibile in arbitri sarà applicata la legislazione italiana e sarà competente esclusivamente il Tribunale ove ha sede l'Associazione.

## TITOLO VIII

### *Norme generali e transitorie*

#### *Art. 22. Norme generali e transitorie*

- 1) Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge sulle associazioni di diritto privato.
- 2) Il primo Consiglio Direttivo durerà in carica un anno e faranno parte di esso tutti coloro che hanno firmato l'atto costitutivo; in seno al Consiglio saranno eletti Presidente e Vicepresidente.
- 3) Il Consiglio Direttivo predisporrà il regolamento che sarà sottoposto alla ratifica della prima assemblea generale da convocarsi entro tre mesi dalla data del presente Statuto.
- 4) Il Presidente curerà, nei termini di legge, l'iscrizione dell'Associazione all'anagrafe unica delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi degli artt. 11 e segg. D.Lgs. 4/12/97, n. 460.

*Sant'Ambrogio di Valpolicella, 23/05/2007*